

LO SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DOPO LA L.R. 55/2012

VENETOIUS

Torri di Quartesolo – 22 marzo 2013

Travaglini Roberto – Confindustria Vicenza



CONFINDUSTRIA VICENZA
Associazione Industriali della Provincia di Vicenza



Il DPR 20 ottobre 1998, n. 447

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento ha per oggetto **la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.** Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (*ndr.: riforma della disciplina relativa al settore del commercio*).

1-bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.



Il DPR 20 ottobre 1998, n. 447

Corte costituzionale, 23.07.2002, n. 376

La disciplina concernente il cosiddetto "sportello unico per le attività produttive" è fondata sulla concentrazione in una sola struttura, istituita dal Comune, della responsabilità dell'unico procedimento attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere l'insieme dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, nonché sulla concentrazione nello "sportello unico", presso la predetta struttura, dell'accesso a tutte le informazioni da parte dei medesimi soggetti interessati: ciò **al fine di evitare che la pluralità delle competenze e degli interessi pubblici** oggetto di cura in questo ambito **si traduca per i cittadini in tempi troppo lunghi e in difficoltà di rapporti con le amministrazioni**. La legge configura una sorta di **"procedimento di procedimenti"**, cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. **Quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano "atti istruttori" al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto.**



La direttiva 2006/123/CE “*Bolkestein*”

46° considerando

Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, è necessario fissare l'obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una **semplificazione amministrativa** e prevedere disposizioni riguardanti, in particolare, gli **sportelli unici**, il diritto all'informazione, le procedure per via elettronica e la definizione di un quadro per i regimi di autorizzazione. Altre misure adottate a livello nazionale per raggiungere quest'obiettivo potrebbero consistere nel **ridurre il numero delle procedure e formalità applicabili alle attività di servizi**, limitandole a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo di interesse generale e che non rappresentano, per contenuto o finalità, dei doppioni.

48° considerando

Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che **ogni prestatore abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo: sportello unico)**.

La creazione degli sportelli unici, non dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. **Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità.**



La direttiva 2006/123/CE “*Bolkestein*”

Art. 6 (Sportello unico)

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i **punti di contatto denominati sportelli unici**:
 - a) **tutte le procedure e le formalità necessarie** per poter svolgere le sue attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali;
 - b) **le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle** sue attività di servizi.
2. **L'istituzione degli sportelli unici non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.**



D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. Legge 6 agosto 2008, n. 133

Art. 38 (Impresa in un giorno)

1. Al fine di **garantire il diritto di iniziativa economica privata** di cui all'articolo 41 della Costituzione, **l'avvio di attività imprenditoriale**, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, **è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio**.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, **misure per assicurare**, nel rispetto delle libertà fondamentali, **l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono **adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006**, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione (*ndr: direttiva "servizi" o "Bolkestein"*).



D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. Legge 6 agosto 2008, n. 133

3. Con regolamento ... si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 19, c. 1 e 20, c. 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lett. c), e dall'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'art. 14-quater, c. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lett. a) del presente comma;



D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. Legge 6 agosto 2008, n. 133

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i **prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) **l'attestazione della sussistenza dei requisiti** previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa **può essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese")**. In caso di istruttoria con esito positivo, **tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività**. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente **attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico**;

d) **i comuni che non hanno istituito lo sportello unico**, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) **esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il **portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno»**, prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;



D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. Legge 6 agosto 2008, n. 133

- e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
- f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
- h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.



D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. Legge 6 agosto 2008, n. 133

4. **Con uno o più regolamenti**, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, **sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali .**



Corte costituzionale, 21.01.2010, n. 15

Nel **punto 48 del "considerando" della direttiva** è precisato che *“Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale”* possono essere esercitate funzioni di coordinamento. Si evocano proprio quelle attività di coordinamento che il nostro ordinamento costituzionale attribuisce, come competenza legislativa esclusiva, allo Stato con la lett. r) del 2° comma dell'art. 117 Cost.

Palese è, quindi, la **funzione di coordinamento perseguita dalla normativa che disciplina compiti e funzionamento dello "sportello unico per le imprese", attraverso la istituzione di un procedimento amministrativo uniforme** volto a consentire ai soggetti in possesso dei requisiti di legge la intrapresa della attività economica. Ciò non solo al fine di **garantire**, attraverso la uniformità e la ragionevole snellezza del procedimento, **la maggiore trasparenza ed accessibilità del mercato**, sì da **assicurare le migliori condizioni di concorrenza**, ma anche al fine di dare contenuto al precetto di cui all'art. 41 della Costituzione, il quale assegna, fra l'altro, alla legge dello Stato il compito di **determinare i controlli opportuni affinché la iniziativa economica, anche privata, sia coordinata a fini sociali**.



D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – Attuazione direttiva 2006/123/CE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a **qualsunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.**
2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al **fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato**, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.

Art. 25 (Sportello Unico)

1. **Il regolamento di cui all'art. 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive.**



DPR 7 aprile 2010, n. 160

Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Per le finalità di cui all'art. 38, c. 3, del D.L., é individuato il **SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti** che abbiano ad oggetto l'esercizio di **attività produttive e di prestazione di servizi**, e quelli relativi alle **azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività**, ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono **presentati esclusivamente in modalità telematica**, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, **al SUAP competente per il territorio** in cui si svolge l'attività o é situato l'impianto.
3. In conformità alle modalità di cui all'art. 12, commi 5 e 6, **il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni** che intervengono nel procedimento, le quali adottano **modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione**.



DPR 7 aprile 2010, n. 160

Diversamente dalla “sportello unico” disciplinato dal DPR 447/1998, quello di “nuova generazione” ha un **duplice oggetto**:

- ☐ **la realizzazione o modificazione degli impianti produttivi** di beni e di servizi (l'insediamento produttivo, dove l'impresa esercita la propria attività), com'era nel DPR 447/1998;
- ☐ **l'esercizio dell'attività produttiva o di prestazione di servizi.**

Ne consegue che la sua competenza non deve più limitarsi alla c.d. “edilizia produttiva” e alle eventuali “varianti urbanistiche” ad essa necessarie, come nella vigenza del DPR 44/1998, ma deve occuparsi di tutti i procedimenti amministrativi finalizzati all'esercizio dell'attività imprenditoriale o di prestazione di servizi (**SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti**).



DPR 7 aprile 2010, n. 160

Il “**procedimento unico**” di cui il SUAP è titolare deve essere interamente **telematico**, sia nel rapporto con gli utenti, sia nel rapporto con le altre pubbliche amministrazioni.

Requisiti minimi per l'accreditamento del SUAP al MISE:

- ✓ casella di posta elettronica certificata (PEC) istituzionale;
- ✓ firma digitale rilasciata al RUP del SUAP, per la sottoscrizione degli atti;
- ✓ applicazione software per la lettura dei documenti firmati digitalmente;
- ✓ sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita;
- ✓ sito web del SUAP o area ad esso riservata nel sito istituzionale, ove pubblicare le informazioni sui procedimenti amministrativi e le modulistiche di riferimento, con possibilità per gli utenti di verificare lo stato di avanzamento delle pratiche.



Ministero Sviluppo economico – nota marzo 2011

... stando a quanto si evince dalla nota, in alcuni Comuni non vengono accettate Segnalazioni Certificate di Inizio Attività che non siano inviate attraverso la piattaforma predisposta dal SUAP del Comune, alla quale si accede attraverso l'autenticazione con Smart Card o Business Key.

Nella nota si lamenta che tale obbligo non è previsto dalle disposizioni contenute nel D.P.R.160/2010, il quale, al punto 5, art. 5 dell'Allegato, prevede che *“La pratica SUAP è trasmessa al Portale o al sito istituzionale del SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD, ovvero in allegato ad un messaggio PEC indirizzato alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale”*.

... con riferimento alla disposizione sopra citata, la scrivente ritiene che la medesima intenda, ai fini dell'applicabilità operativa del sistema, ammettere la **possibilità dell'invio delle comunicazioni in allegato ad un messaggio inviato alla casella PEC del Suap, solo nel caso in cui si tratti di un Comune che non abbia previsto l'invio della pratica tramite Web Browser**, previa autenticazione informatica. Ove, invece, il Comune abbia previsto tale modalità, sarà a suo insindacabile giudizio permettere eventualmente entrambe le possibilità.



DPR 7 aprile 2010, n. 160

Art. 4 (Funzioni e organizzazione del SUAP)

1. Il SUAP assicura al richiedente una **risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche** comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
2. **Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP**; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono **tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione** ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.
6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e **ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.**



DPR 7 aprile 2010, n. 160

Art. 4 (Funzioni e organizzazione del SUAP)

7. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono **predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'art. 12, comma 5**. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'art. 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.

8. Il **collegamento tra il SUAP e il registro imprese** avviene **attraverso modalità di comunicazione telematica** conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'art. 12, comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. Il collegamento di cui al comma 8: a) rende **inammissibile ogni richiesta**, da parte del SUAP all'impresa, **di atti o dati già acquisiti dal registro imprese**; b) garantisce che **il registro imprese renda accessibile al SUAP** competente l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, funzionali al procedimento in corso; c) assicura lo **scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale**;



DPR 7 aprile 2010, n. 160

Art. 4 (Funzioni e organizzazione del SUAP)

d) garantisce l'**aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative**, con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.

11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) (*ndr.: 29 marzo 2011*), **il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio** territorialmente competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico di cui all'art. 12, comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.

12. Nei casi di cui al comma 11, **le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti**, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.



DPR 7 aprile 2010, n. 160

Art. 5 (Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze)

1. Nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della SCIA, la segnalazione e' presentata al SUAP.
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, e' presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
3. La segnalazione e' corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico.
5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.



DPR 7 aprile 2010, n. 160

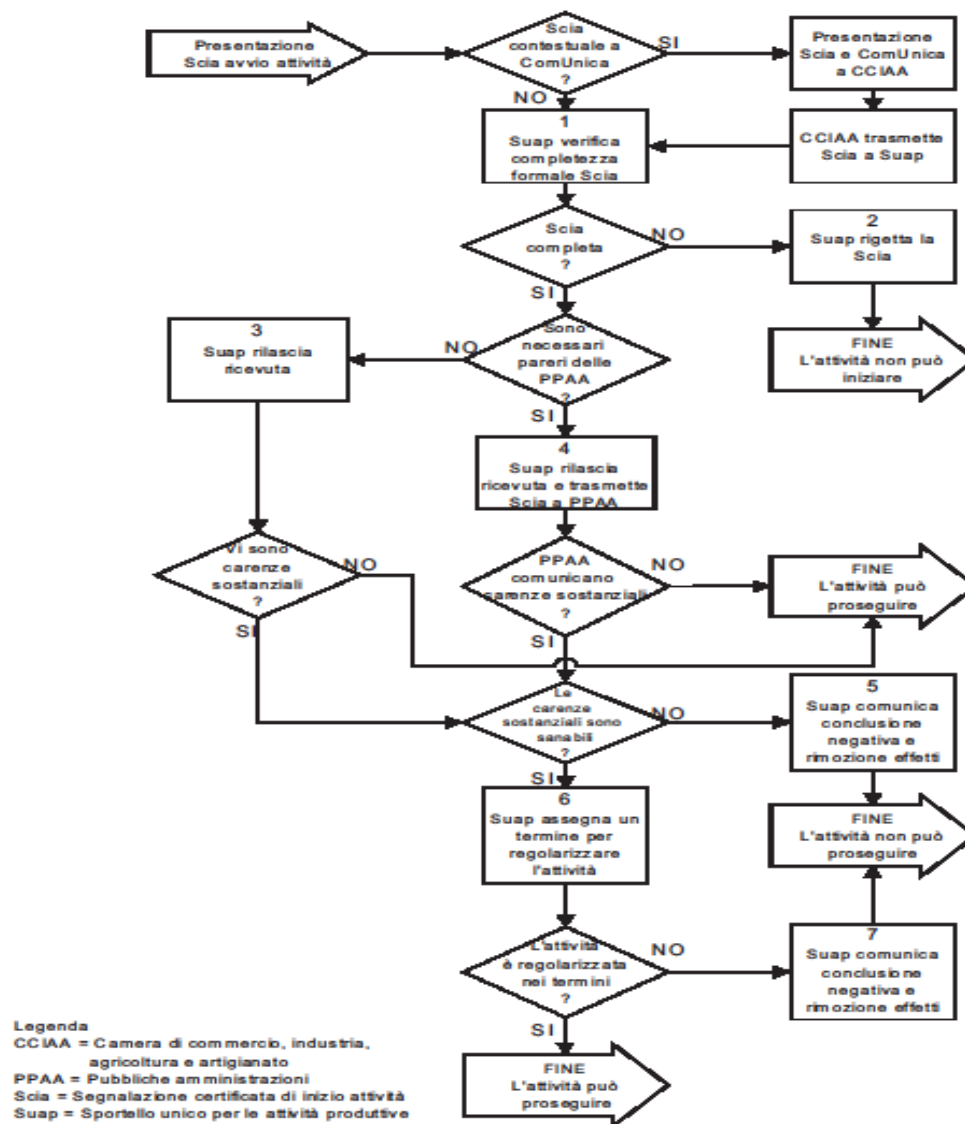
Art. 5 (Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze)

6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali **richieste istruttorie**.

7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, **la ricevuta** di cui al comma 4, **costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione**.

8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, **in caso di silenzio assenso, decorsi i termini** di cui all'articolo 2 della medesima legge **dalla presentazione dell'istanza**, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, **il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta**, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, **equivale a provvedimento di accoglimento della domanda** senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Tavola 1 - Procedimento automatizzato con Scia per l'avvio dell'esercizio dell'attività



Tratto da
 Claudio
 Facchini
 (Azienditalia
 4/20011
 IPSOA)



DPR 7 aprile 2010, n. 160

Art. 6 (Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa)

1. Nei casi di cui all'art. 5 (SCIA), **il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia** per le funzioni di cui all'art. 38, comma 3, lett. c), del D.L. *(attestazione sussistenza requisiti per l'esercizio dell'attività d'impresa e/o per la realizzazione degli impianti)*.
2. **L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità,** comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, **che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato.** Essa **ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati.** Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.
3. **L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese** nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5.
4. **L'interessato** utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e **può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di una P.A..**



DPR 7 aprile 2010, n. 160

Art. 7 (Procedimento unico)

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, **le istanze** per l'esercizio delle attività **sono presentate al SUAP** che, entro **30 gg.** dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine **l'istanza si intende correttamente presentata.**
2. Verificata la completezza della documentazione, **il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro 30 gg.,** decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, **ovvero indice una conferenza di servizi** ai sensi del comma 3.
3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, **il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi** ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi **é sempre indetta nel caso in cui i procedimenti** necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi **abbiano una durata superiore ai 90 gg.** ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al c. 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, **si applica l'art. 38, c. 3, lettera h), del D.L..**

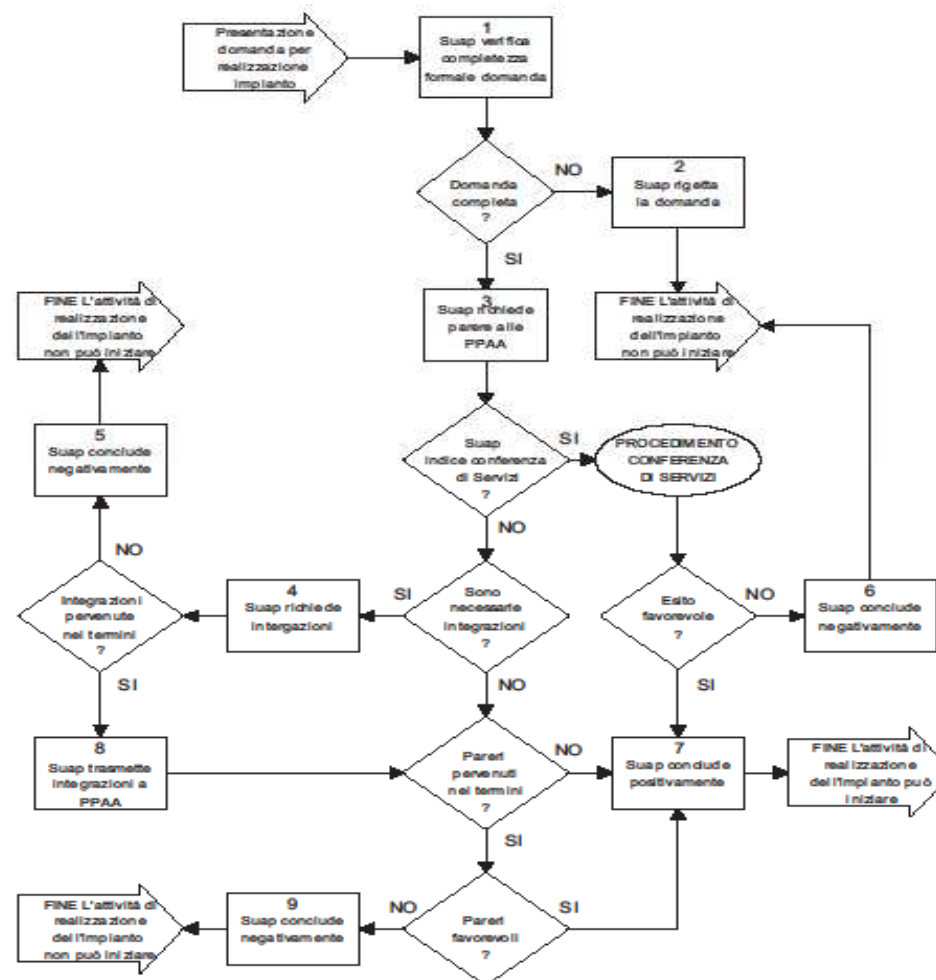


DPR 7 aprile 2010, n. 160

Art. 7 (Procedimento unico)

4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono **comunicati in modalità telematica** dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, **l'Agenzia**, su richiesta del soggetto interessato, **può svolgere attività istruttoria** e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, **l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi**.
6. **Il provvedimento conclusivo del procedimento**, assunto nei termini di cui agli artt. da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, **é, ad ogni effetto, titolo unico** per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
7. **Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento** costituisce **elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici** partecipanti alla conferenza di servizi.

Tavola 1
Procedimento ordinario per la realizzazione di un impianto produttivo di beni o servizi



Legenda
PPAA = Pubbliche amministrazioni
Suap = Sportello unico per le attività produttive

Tratto da
Claudio
Facchini
(Azienditalia
11/2010
IPSOA)



DPR 7 aprile 2010, n. 160

Art. 8 (Raccordi procedurali con strumenti urbanistici)

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'art. 15 del DPR 380/2001.
2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale di pronunciarsi entro 30 gg. sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs.114/1998, o alle norme regionali.



L.R. 31 dicembre 2012, n. 55

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. Il presente capo, **al fine di agevolare l'azione della pubblica amministrazione** con particolare riferimento all'attività di impresa, detta **procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di sportello unico per le attività produttive (SUAP)** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Attenzione!

La nuova legge regionale si occupa del SUAP solo con riferimento alla c.d. "edilizia produttiva", ed in particolare quando il progetto "edilizio" non è conforme allo strumento urbanistico generale.



L.R. 31 dicembre 2012, n. 55

La nuova legge regionale distingue 3 diverse fattispecie, alle quali correla 3 distinte discipline:

- a) interventi (ampliamenti) “minimi” che, pur non essendo conformi allo strumento urbanistico generale, non danno luogo né a variante, né a deroga (art. 2);
- b) interventi (ampliamenti) “minori” che possono essere realizzati mediante titolo edilizio “in deroga” (art. 3)
- c) interventi (nuove costruzioni, ampliamenti, ecc.) più significativi, realizzabili previo “variante urbanistica” (art. 4).

Art. 2 (Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante)

1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all'art. 7 del DPR 160/2010 i seguenti interventi:

- a) **ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili** per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50% della sup. esistente e comunque non oltre 100 mq di sup. coperta;
- b) **modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico** per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate.



L.R. 31 dicembre 2012, n. 55

Art. 3 (Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale)

1. Sono soggetti al **procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale**, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché **entro il limite massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq.** Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il **mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti**, gli stessi devono essere situati **all'interno del medesimo lotto** sul quale insiste l'attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un **unico aggregato produttivo**.
2. Il **parere del consiglio comunale** di cui al comma 1 deve essere reso **entro sessanta giorni** dalla trasmissione dell'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'istruttoria del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali **si intende reso in senso positivo**.
3. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1, può essere conseguito **anche con più interventi** purché il limite di 1.500 mq non sia complessivamente superato.



L.R. 31 dicembre 2012, n. 55

Art. 3 (Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale)

Questione aperta:

il riferimento a soglie massime di ampliamento, riferite al “volume” e/o alla “superficie netta/lorda” esistente, trova applicazione anche nel **caso in cui l'intervento non conforme allo strumento urbanistico generale non dia luogo ad alcuna “costruzione”, ma consista esclusivamente nell'approntamento di un'area scoperta “pertinenziale”** (a servizio: parcheggio, esposizione di merci a cielo aperto, ecc.) **all'insediamento e all'attività produttiva?**

La risposta più corretta sembra essere quella negativa, sia in ragione delle espressioni letterali impiegate dalla norma, sia perché, diversamente argomentando, si giungerebbe al risultato irragionevole di assoggettare al regime dell'art. 3 interventi edificatori (ampliamenti di fabbricati) che interessano aree assai superiori a quelle che verrebbero interdette al regime dell'art. 3, applicando quest'ultimo anche agli interventi che non danno vita ad alcuna costruzione.



L.R. 31 dicembre 2012, n. 55

Art. 4 (Interventi di edilizia produttiva in variante)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale, **si applica l'articolo 8 del DPR 160/2010, integrato dalle disposizioni del presente articolo.**
2. Ai fini di cui al comma 1 **il responsabile SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'interessato, convoca in seduta pubblica la conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modificazioni, e alle altre normative di settore.**
3. Alla conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e **deve essere acquisito il consenso dell'ente competente alla approvazione della variante** allo strumento urbanistico generale ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni. **In caso di variante al piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, in sede di conferenza di servizi va, altresì, acquisito il parere non vincolante dei comuni ricompresi nel PATI medesimo.**



L.R. 31 dicembre 2012, n. 55

Art. 4 (Interventi di edilizia produttiva in variante)

4. La conferenza di servizi, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento. In caso di variante al PATI, l'approvazione è effettuata dal comune sul cui territorio ricade l'intervento, fermo restando quanto previsto dal comma 3.



L.R. 31 dicembre 2012, n. 55

Art. 4 (Interventi di edilizia produttiva in variante)

7. La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

Delibera C.d.M. 26 febbraio 2013

L'art. 4 legittima l'esclusione dalla VAS delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia produttiva. La norma regionale ... si pone in contrasto con la normativa nazionale in materia ambientale di competenza esclusiva dello Stato ... Già con DGR 791/2009 ... la Giunta regionale ha escluso le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di SUAP dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonché a quest'ultima. Detto impianto normativo risulta coerente con quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 13/2012, che è stata oggetto di impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale proprio perché prevede l'esclusione dalla VAS dei piani urbanistici attuativi e delle loro varianti.



L.R. 31 dicembre 2012, n. 55

PTCP Vicenza - Art. 68 (Ampliamenti ulteriori)

1. DIRETTIVA: In deroga all'art. 67, previa sottoscrizione di un Accordo Territoriale con la Provincia o nell'ambito della pianificazione concertata con la Provincia di cui all'art. 15 della L.R. 11/04, con l'attivazione, se necessario, delle procedure di perequazione territoriale **possono essere concessi ampliamenti ulteriori esclusivamente allo scopo di ridurre il numero delle aree ampliabili, e/o risolvere situazioni eccezionali di aziende già insediate**, nei seguenti casi:

- a. **Concentrazione in un'unica area dei possibili ampliamenti di più aree**: per incentivare la realizzazione di ampliamenti alle zone produttive in un numero ridotto di aree, è possibile concentrare le capacità di più aree ampliabili, di uno o più Comuni, in un'unica area produttiva. L'Accordo Territoriale oltre a quanto già previsto, identifica:
 - I. l'area nella quale concentrare gli ampliamenti;
 - II. le aree che cedono la capacità di ampliamento.
- b. **Trasferimento di attività produttive da zone improprie**. L'accordo dovrà contenere le opportune garanzie di riqualificazione dell'area da cui l'attività si trasferisce.



L.R. 31 dicembre 2012, n. 55

PTCP Vicenza - Art. 68 (Ampliamenti ulteriori)

- c. **Per le aziende già insediate ed attive** nel territorio che si trovano in situazioni eccezionali documentate e dimostrabili, **allo scopo di soddisfare le specifiche necessità di ampliamento o di trasformazione legate alla loro crescita.**
- 2. L'entità dell'area nella quale concentrare gli ampliamenti sarà definita in sede di accordo e/o coopianificazione con la Provincia.
- 3. **L'accordo deve prevedere:**
 - I. l'individuazione di misure di compensazione finalizzate a garantire l'interesse pubblico dell'intervento.
 - II. l'individuazione delle maggiori superfici produttive (rispetto ai limiti sopra definiti) che sarà subordinata alla effettiva presenza della attività produttiva proponente per un congruo periodo di tempo.
 - III. che nel caso di trasferimento, per l'area di provenienza della attività produttiva dovrà essere garantita la riqualificazione o la riconversione.
- 4. Gli ampliamenti ulteriori di cui al presente articolo **non costituiscono variante al PTCP.**
- 5. **La procedura del SUAP segue le procedure previste dalla normativa statale e regionale e costituisce un ulteriore strumento di deroga alle presenti norme.**



L.R. 31 dicembre 2012, n. 55

Art. 5 (Convenzione)

1. La realizzazione degli **interventi di cui agli articoli 3 e 4** è subordinata alla stipula di una **convenzione** con il comune nella quale sono definiti le modalità ed i criteri di intervento ed, in particolare, le **eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale**.
2. Per gli interventi di cui all'**articolo 3**, la convenzione deve anche prevedere il **divieto per due anni**, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di **mutamento di destinazione d'uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili** destinati all'attività produttiva; a tali fini è istituito a cura e spese del richiedente un vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
3. **La Giunta regionale, entro sessanta giorni** dall'entrata in vigore della presente legge, **adotta**, sentita la commissione consiliare competente, **le linee guida e i criteri per l'omogenea redazione della convenzione** di cui al presente articolo.



L.R. 31 dicembre 2012, n. 55

La presenza di “convenzione” nell’ambito della procedura di SUAP “in variante urbanistica” **non è affatto una novità**.

La circolare regionale 31.07.2001, n. 16 (approvata con DGR 27.07.2001, n. 2000, in BUR 17.08.2001, n. 74) già chiariva che “è necessario convenzionare le opere di urbanizzazione relative all’intervento” e che “è necessario prevedere ogni altro intervento utile per mitigare l’impatto ambientale dell’attività produttiva”.

Attenzione!

La necessità di una “convenzione” che definisca le modalità dell’intervento e le eventuali opere di urbanizzazione e di mitigazione necessarie **non ha nulla a che fare con la cd. “perequazione urbanistica”**, che i Comuni sovente pretendono quale “compartecipazione pubblica” al plusvalore fondiario derivante dalla trasformazione urbanistica dell’area. A prescindere dalla dubbia legittimità di carattere generale (art. 23 Cost.: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”), la procedura di SUAP non ha nulla a che fare con “l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali” (art. 35 LR 11/2004)!



L.R. 31 dicembre 2012, n. 55

In ogni caso – ferme restando le forti perplessità in merito alla legittimità generale di “pseudo” perequazioni che, di fatto, si traducono in misure di “fiscalità immobiliare locale”, in evidente contrasto con la “riserva di legge” sancita dall’art. 23 della Costituzione - **neppure le “discutibili” norme dei PAT/PATI e dei PI** che assoggettano a c.d. “perequazione” il plusvalore fondiario legato alla riclassificazione di un’area effettuata dallo strumento urbanistico **possono essere poste a fondamento del “prelievo perequativo”** in aree, opere o denaro (!) da cedere al Comune:

- **gli interventi “minimi” di cui all’art. 2** → si tratta di semplici ampliamenti e sono subordinati ad un semplice titolo edilizio;
- **gli interventi “minori” di cui all’art. 3** → sono anch’essi semplici ampliamenti e non richiedono una “variante urbanistica”, ma semplicemente un permesso “in deroga”, dove l’interesse pubblico è già predeterminato dal legislatore dalla strumentalità all’efficace funzionamento dell’impresa richiedente, che già opera sul territorio interessato dall’ampliamento;
- **gli interventi di cui all’art. 4**, che pur presuppongono una “variante urbanistica”, **almeno nell’ipotesi in cui non si tratti di una nuova localizzazione, bensì del semplice ampliamento di un insediamento produttivo già esistente.**



DPR 7 settembre 2010, n. 160

Art. 9 (Chiarimenti tecnici)

1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, **entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica**, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, **una riunione**, di cui é redatto apposito verbale, **fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti**, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione **non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.**



DPR 7 settembre 2010, n. 160

Art. 10 (Chiusura dei lavori e collaudo)

1. Il soggetto interessato **comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori**, trasmettendo:
 - a) la **dichiarazione del direttore dei lavori** con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il **certificato di collaudo** effettuato da un professionista abilitato;
2. **La trasmissione al SUAP** della documentazione di cui alle lettere a) e b) **consente l'immediato esercizio dell'attività**.
3. **Il SUAP cura la trasmissione** entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 **alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti** che sono tenuti ad effettuare i **controlli** circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente **entro i successivi novanta giorni**, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali.



DPR 7 settembre 2010, n. 160

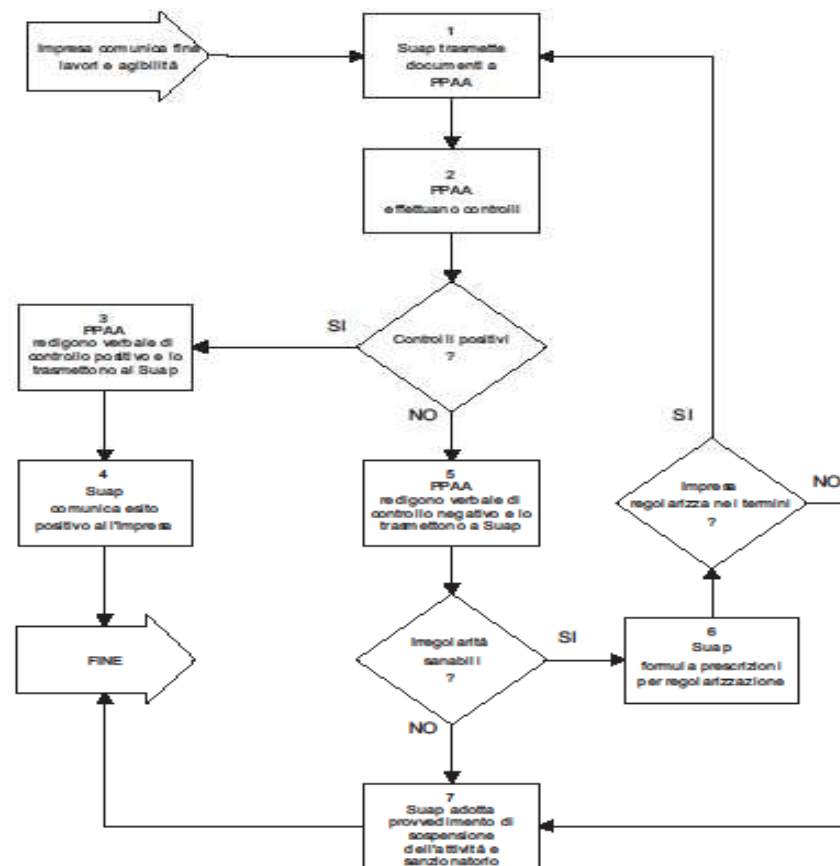
Art. 10 (Chiusura dei lavori e collaudo)

Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, **il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni** previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difforni dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.

5. In conformità al procedimento di cui all'art. 7, **l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.**

Tavola 1 - Procedimento di chiusura dei lavori e collaudo, con autodichiarazione dell'agibilità



Legenda
 PPAA = Pubbliche amministrazioni
 Suap = Sportello unico per le attività produttive

Tratto da
 Claudio
 Facchini
 (Azienditalia
 8/2011
 IPSOA)